



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 198 DELL'8 FEBBRAIO 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 6-7 febbraio 2010 - Quarta giornata ritorno

Atalanta-Bari 1-0
Bologna-Milan 0-0
Fiorentina-Roma 0-1
Genoa-Chievo Verona 1-0
Internazionale-Cagliari 3-0
Lazio-Catania 0-1
Livorno-Juventus 1-1
Palermo-Parma 2-1
Siena-Sampdoria 1-2
Udinese-Napoli 3-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'8 febbraio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 68

1) SERIE A TIM

Gare del 6-7 febbraio 2010 - Quarta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. GENOA

Soc. LAZIO

Soc. MILAN

Soc. NAPOLI

Soc. UDINESE

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Genoa-Chievo Verona sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere alcuni petardi e accendevano tre fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Lazio-Catania sostenitori della Soc. Lazio facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Bologna-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano tre fumogeni e facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Udinese-Napoli sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Udinese-Napoli sostenitori della Soc. Udinese facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore cinque bengala e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco un bengala e alcuni petardi, determinando anche una breve interruzione del giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore quattro bengala e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni bengala e petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore un petardo e acceso tre fumogeni, lanciando inoltre due fumogeni nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore un fumogeno e lanciato due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, all'inizio del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **PALERMO** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

MAGGIO Christian (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MELO DE CARVALHO Felipe (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00

LUCARELLI Cristiano (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARRETO DE SOUZA Paulo Vitor (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LLAMA Cristian Ezequiel (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MACCARONE Massimo (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MORETTI Emiliano (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

NOCERINO Antonio (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PACI Massimo (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

PANUCCI Christian (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

ROSSI Marco (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

CANNAVARO Paolo (Napoli)

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

DONI Cristiano (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MANFREDINI Thomas (Atalanta)

PADOIN Simone (Atalanta)

YEPES Mario (Chievo Verona)

SESTA SANZIONE

GHEZZAL Abdelkader (Siena)

MARCOLINI Michele (Chievo Verona)

PERROTTA Simone (Roma)

QUINTA SANZIONE

INLER Goekhan (Udinese)

LUKOVIC Aleksander (Udinese)

MICCOLI Fabrizio (Palermo)

MOTTA Thiago (Internazionale)

PAZIENZA Michele (Napoli)

SANTOS BATISTA Mozart (Livorno)

ZAURI Luciano (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MIRANTE Antonio (Parma)

PALACIO Rodrigo (Genoa)

SORRENTINO Stefano (Chievo Verona)

SECONDA SANZIONE

DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano (Chievo Verona)

DE SILVESTRI Lorenzo (Fiorentina)

MARCHIONNI Marco (Fiorentina)

PASQUALE Giovanni (Udinese)

PRIMA SANZIONE

PERTICONE Romano (Livorno)

ROSSI Andrea (Siena)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CANNAVARO Fabio (Juventus)

RADU Stefan Daniel (Lazio)

PRIMA SANZIONE

MILITO Diego Alberto (Internazionale)

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 15 FEBBRAIO 2010

BIGON Riccardo (Napoli): per avere, al termine del primo tempo, rivolto ripetutamente all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 FEBBRAIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta